



PROVINCIA DI VERONA

Servizio pianificazione e SIT

OGGETTO: approvazione degli indirizzi operativi e dei criteri di calcolo per l'applicazione della sanzione prevista per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica.

Determinazione numero 1314 del 6 aprile 2016

la dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:
- l'articolo 107 che disciplina le competenze dirigenziali;

richiamata la deliberazione del Consiglio provinciale n. 63 del 30 settembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 78/2015 con contestuale adozione procedura di riequilibrio ex articolo 193 del testo unico degli enti locali;

dato atto che il termine di legge previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 è stato posto al 31 marzo 2016 (Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015) e che pertanto vige il regime di esercizio provvisorio;

richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 116 del 30 settembre 2010, successivamente modificato con i decreti n. 33 del 16 aprile 2012 e n. 85 del 27 novembre 2012, riguardanti l'individuazione dell'ing. Elisabetta Pellegrini quale dirigente a capo del settore programmazione e pianificazione territoriale, del settore sviluppo del territorio e del servizio programmazione, controllo e amministrazione, e richiamato l'articolo 31, comma 2, del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in materia di incarichi dirigenziali;

visti inoltre:

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e in particolare:
 - l'art. 42 bis comma 2 che *“disciplina le competenze regionali in materia di paesaggio ed in particolare detta norme per la delega delle funzioni amministrative relative a: a) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Codice; b) l'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del Codice; c)*

l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione”;

- *l'art. 45 sexies “le Province inserite nell’Elenco degli enti idonei sono delegate all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 45 bis, comma 2: - omissis - b) in sostituzione dei comuni non inseriti nell’Elenco degli enti idonei”;*

preso atto che la Provincia di Verona è inserita nel suddetto elenco degli enti idonei approvato con Decreto del Dirigente Regionale Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20 dicembre 2010;

dato atto che la Provincia svolge in questo momento la funzione paesaggistica delegata dalla Regione per conto dei Comuni di: Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Buttapietra, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Erbè, Fumane, Gazzo Veronese, Illasi, Isola Rizza, Lavagno, Minerbe, Palù, Sorgà, Terrazzo, Tregnago;

dato atto inoltre che l'articolo 42 bis della legge regionale urbanistica prevede che la funzione delegata dalla Regione includa, oltre al il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica:

- l’accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 167, commi 4 e 5, del Codice;
- l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione;

richiamato in modo particolare l'articolo 167 del Codice del Paesaggio titolato “Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria”, che disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ed esclude l'obbligo di rimessione in pristino nel caso di accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento in zona vincolata realizzato in assenza o difformità dell'autorizzazione, salvo prevedere il pagamento di una sanzione pecuniaria *“equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”*;

preso atto che, con riferimento alla sanzione paesaggistica:

- la stessa – ai sensi dell'art. 4 del DM 26 settembre 1997 e per costante giurisprudenza – deve applicarsi anche nel caso in cui il danno paesaggistico sia pari a zero o non valutabile;
- l'articolo 167, comma 5, del Codice del Paesaggio dispone che *“L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”*;
- il DM 26 settembre 1997, all'articolo 2, qualifica il profitto come *“la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia”* e ne impone una misura minima in funzione delle tipologie di abusi - corrispondentemente graduati in base alla gravità dell'illecito commesso - riportando esplicitamente la tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”;
- la Regione Veneto non ha ad oggi redatto gli atti di indirizzo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica e della applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 167 del Codice, contrariamente a quanto previsto all'articolo 45 ter comma 3 lettera e) della legge regionale 11/2004 sopra richiamata;
- la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 2072 del 7 dicembre 2011, ha fornito ai propri uffici i criteri per calcolare la sanzione pecuniaria per le pratiche rimaste in competenza,

e in particolare:

- ha stabilito di considerare solo il profitto conseguito e non il danno arrecato con la trasgressione, pur se quest'ultimo è espressamente previsto dalla norma, ritenendo prevalente il primo in quanto in caso contrario non sarebbe generalmente possibile il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, dovendosi piuttosto ordinare la rimessione in pristino;
- ha richiamato, in assenza di una specifica normativa, i parametri e le modalità di calcolo stabiliti dal Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, riferiti alla determinazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo, in quanto tale Decreto, pur emanato ai soli fini del condono edilizio, costituisce il riferimento normativo più pertinente, peraltro di livello nazionale;

ritenuto:

- di individuare dei criteri per la conclusione dei procedimenti di competenza di questa Provincia nelle more dell'adozione da parte della Regione Veneto del prescritto atto di indirizzo;
- di condividere in massima parte le premesse, l'iter logico e le scelte di fondo della Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2072 del 7 dicembre 2011, salvo per quanto attiene il profilo del danno, che si ritiene comunque di considerare nel computo della sanzione;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 24 febbraio 2016, avente a oggetto: “approvazione delle linee di indirizzo per l'organizzazione dell'attività sanzionatoria prevista per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità della prescritta autorizzazione, nei territori dei Comuni ritenuti non idonei alla funzione paesaggistica, dei valori minimi delle maggiorazioni e delle sanzioni nonché delle modalità di impiego delle somme riscosse”;

dato atto che le ipotesi in cui l'articolo 167, comma 4, e l'articolo 181 comma 1-ter, del D.Lgs. 42/2004 consentono l'accertamento della compatibilità paesaggistica, possono in via generale essere ricondotte alle tipologie di abusi previste dalla citata tabella allegata alla Legge 47/1985, e ai rispettivi valori minimi di profitto così come specificati nella tabella A dell'allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento;

ritenuto che, stante il presupposto dell'accertata compatibilità paesaggistica delle fattispecie in oggetto e quindi di complessiva sostenibilità dell'opera nel contesto territoriale, in generale il profitto prevalga sul danno;

definito che nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004, per danno arrecato al paesaggio debba intendersi la diminuzione del valore paesaggistico, ossia la differenza, in termini di percezione paesaggistica, fra il valore del bene prima e il valore del bene dopo l'intervento, ancorché ritenuto compatibile;

ravvisato pertanto che il danno de quo debba quantificarsi come la somma equivalente a quella necessaria per realizzare interventi o attività finalizzate a recuperare pienamente o ulteriormente il valore paesaggistico del bene, al limite pari a quella corrispondente alla rimessa in pristino;

valutata la natura sanzionatoria della somma di denaro dovuta dal trasgressore come previsto dall'articolo 167, comma 5, D.Lgs. 42/2004, confermata da giurisprudenza costante, e dall'articolo 4 del D.M. 26 settembre 1997, di talché l'irrogazione della sanzione prescinde dall'effettiva sussistenza di un danno;

concluso, quindi, che la determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004 – su istanza del trasgressore e previa produzione di apposita perizia di stima a firma di un tecnico abilitato - non dovrà risultare inferiore ai valori minimi indicati per le tipologie 4, 5, 6, 7 nella tabella allegata alla Legge 47/1985, convertiti in euro e rivalutati secondo l'indice ISTAT con arrotondamento ai 10 euro;

constatato, inoltre, che le tipologie di abuso della tabella allegata alla Legge 47/1985 trovano un'aggiornata definizione e classificazione nell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, secondo le corrispondenze rappresentate nella Tabella A dell'allegato A) al presente provvedimento;

ritenuto, in esito alle valutazioni sopra esposte, che nella determinazione delle sanzioni pecuniarie ex articolo 167, comma 5, del D.Lgs 42/2004, il profitto dell'opera illegittimamente realizzata ammonti ai seguenti valori minimi:

€ 1.440,00 (= 720+100%) (millequattrocentoquaranta/00)	per opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (vedi dettagli tipologie di abuso in tabella A)
€ 1.080,00 (= 720+50%) (milleottanta/00)	per opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (vedi dettagli tipologie di abuso in tabella A)
€ 720,00 (settecentoventi/00)	per gli interventi non riconducibili alle altre categorie (vedi dettagli tipologie di abuso in tabella A)
€ 540/00 (cinquecentoquaranta/00)	per gli interventi di restauro o risanamento conservativo come definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001, eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica
€ 360/00 (trecentosessanta/00)	per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica che siano classificabili come: <ul style="list-style-type: none"> · attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001; · straordinaria manutenzione così come definita dall'articolo 3 del DPR 380/2001; · interventi o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (ivi compresa l'esecuzione di interventi con l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica); · gli interventi pertinenziali che le norme tecniche ed i regolamenti comunali non qualificano come nuove costruzioni;

ritenuto, ad ogni buon conto, stante la complessità della materia, di schematizzare i sopra esposti passaggi - in ordine alle tipologie di intervento, alla casistica sanzionatoria e alla conseguente sanzione minima - nel documento allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale;

richiamato l'articolo 167, comma 6, D.Lgs. 42/2004 per cui le somme riscosse sono utilizzate per l'esecuzione delle remissioni in pristino ovvero per finalità di salvaguardia, nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimissioni in pristino;

dato atto che con il bilancio di previsione 2016 verranno istituiti i capitoli di entrata e di spesa deputati a iscrivere rispettivamente le somme riscosse e gli interventi correlati;

determina

- 1) di approvare gli indirizzi operativi e i criteri di calcolo della sanzione prevista per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica, di cui all'allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento;
- 2) di stabilire che l'attività sanzionatoria di cui al punto precedente riguarderà le violazioni della norma paesaggistica accertate come compatibili nei territori dei Comuni dichiarati non idonei dalla Regione Veneto, pubblicati periodicamente nella documentazione della sezione "Ambiente e territorio" (<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/riepilogo-decreti-e-note>) del portale regionale, e che al momento dell'adozione del presente provvedimento sono i seguenti: Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Buttapietra, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Erbè, Fumane, Gazzo Veronese, Illasi, Isola Rizza, Lavagno, Minerbe, Palù, Pastrengo, Sorgà, Terrazzo, Tregnago;
- 3) di stabilire che il presente provvedimento non comporta spese sul bilancio provinciale;
- 4) di rinviare all'approvazione del bilancio di previsione 2016 l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa deputati a iscrivere rispettivamente le somme riscosse e gli interventi correlati.



la dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini

INDIRIZZI OPERATIVI E CRITERI DI CALCOLO

per l'applicazione della sanzione prevista per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica

Premessa

Danno e profitto derivanti dalle opere realizzate in assenza di o in difformità da autorizzazione paesaggistica sono i due valori di confronto per la determinazione della sanzione.

Il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante l'abuso, e comunque in misura non inferiore a quanto indicato nell'allegata Tabella A.

Definizioni

Danno

Il danno arrecato al paesaggio deve intendersi come la diminuzione del valore paesaggistico, ossia la differenza, in termini di percezione paesaggistica, fra il valore del bene tutelato ante e post intervento, ancorché "compatibile".

Il danno viene determinato con perizia di valutazione in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato e alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, come somma equivalente a quella necessaria per realizzare interventi o attività finalizzate a recuperare pienamente o ulteriormente il valore paesaggistico del bene, al limite pari a quella corrispondente alla rimessa in pristino, alla data di effettuazione della perizia.

Profitto

Il profitto conseguito è il beneficio ottenuto mediante la realizzazione dell'opera abusiva.

Il profitto è quantificabile, in linea di principio, come differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia (indicato di seguito come "P₁").

Nel caso di interventi non quantificabili come sopra descritto, nella stima si dovrà tener conto degli eventuali vantaggi diretti ed indiretti che l'intervento è in grado di produrre.

Solo per le tipologie di abuso indicate ai punti 1), 2) e 3) del D.M. 26 settembre 1997, si dovrà procedere anche alla determinazione di un profitto parametrico secondo quanto riportato in tabella A, applicando l'aliquota del 3% al valore d'estimo dell'unità immobiliare, aumentato con le aliquote aggiornate periodicamente con deliberazione di Consiglio Provinciale (indicato di seguito e nella tabella allegata come "P₂").

Procedura di determinazione della sanzione

La sanzione conseguente all'esito positivo dell'accertamento di compatibilità paesaggistica viene calcolata secondo il seguente schema procedurale:

fasi 1 e 2 - rilevazione della presenza di danno

il servizio pianificazione e SIT identifica il tipo di abuso sul bene vincolato, secondo le tipologie ricavate dalla Legge 47/1985, e rileva la presenza o meno del danno paesaggistico arrecato al bene stesso, sentito il soggetto titolare del bene cui è stata riconosciuta la compatibilità della violazione paesaggistica; due possono essere le alternative:

- danno ininfluente (D_0), al quale sarà attribuito un valore pari a zero e conseguentemente la determinazione sarà parametrata al solo profitto;
- danno influente (D_1), per il quale sarà necessario procedere alla stima del danno da raffrontare al profitto;

fase 3 – stima del danno (D)

nella sola ipotesi di danno influente (D_1) il servizio pianificazione e SIT, sentito il soggetto titolare del bene cui è stata riconosciuta la compatibilità della violazione paesaggistica, stima il danno (D) come somma equivalente a quella necessaria per realizzare interventi o attività finalizzate a recuperare pienamente o ulteriormente il valore paesaggistico del bene, al limite pari a quella corrispondente alla rimessa in pristino, alla data di effettuazione della perizia;

fase 4 – stima del profitto (P)

il servizio pianificazione e SIT, sentito il soggetto titolare del bene cui è stata riconosciuta la compatibilità della violazione paesaggistica, stima il profitto (P) attraverso un confronto tra i seguenti due valori:

- P_1 : differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa alla data di effettuazione della perizia (da eseguirsi per tutte le tipologie),
- P_2 : profitto parametrico per le sole tipologie 1), 2) e 3) di cui all'articolo 3, comma 1, DM 26 settembre 1997 (determinato come 3% del valore d'estimo dell'unità immobiliare incrementato per tipologie di intervento dell'aliquota stabilita periodicamente dal Consiglio Provinciale).

Il profitto (P) è il maggiore valore tra P_1 e P_2 per le sole tipologie di abuso 1), 2) e 3) (potendo solo per queste determinare P_2), mentre per tutte le altre tipologie P è corrispondente a P_1 .

fase 5 – sanzione calcolata (S_c)

La sanzione calcolata (S_c) è il maggiore importo emerso dal raffronto tra il danno arrecato (D) e il profitto conseguito (P).

fase 6 e 7 - determinazione dell'importo della sanzione (S)

Solo qualora l'importo della sanzione calcolata (S_c) sia inferiore ai valori minimi (M) riportati nella tabella A, l'importo definitivo della sanzione dovrà essere pari al suddetto minimo.

Schema procedurale sintetico

<i>Fase 1</i>	<i>Fase 2</i>	<i>Fase 3</i>	<i>Fase 4</i>	<i>Fase 5</i>	<i>Fase 6</i>	<i>Fase 7</i>
<i>Tipologia di abuso</i> (dalla Legge 47/1985)	<i>Rilevazione del tipo di danno</i>	<i>Stima del danno (D)</i>	<i>Stima del profitto (P)</i>	<i>Sanzione calcolata (S_c)</i>	<i>Valore minimo della sanzione (M)</i>	<i>Sanzione definitiva (S)</i>
1 – 2 – 3	D ₀ oppure D ₁	D (solo in ipotesi di D ₁)	P = maggiore tra P ₁ e P ₂	S _c = maggiore tra P e D	M – Tabella A	S = maggiore tra S _c e M
4 – 5 – 6 – 7	D ₀ oppure D ₁	D (solo in ipotesi di D ₁)	P = P ₁ (mancando P ₂)	S _c = maggiore tra P e D	M – Tabella A	S = maggiore tra S _c e M

Legenda:

D₀ – danno non influente o nullo (di entità tale da non risultare rilevante nel contesto paesaggistico di riferimento)

D₁ – danno influente, per il quale si renda necessario procedere alla stima

D – somma equivalente a quella necessaria per realizzare interventi o attività finalizzate a recuperare pienamente o ulteriormente il valore paesaggistico del bene, al limite pari a quella corrispondente alla rimessa in pristino, alla data di effettuazione della perizia (solo nel caso di D₁, altrimenti 0 in caso di D₀)

P₁ – profitto calcolato (differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa alla data di effettuazione della perizia)

P₂ – profitto parametrico (3% del valore d'estimo dell'unità immobiliare, o dell'incremento della stessa, aumentato con le aliquote stabilite periodicamente dal Consiglio Provinciale e riportate in tabella A)

P – Valore maggiore tra P₁ e P₂

S_c – Sanzione calcolata sulla base del confronto tra i valori di danno e profitto emersi dalle valutazioni e dalle stime precedenti

M – Valore minimo della sanzione, estrapolato dalla tabella A, corrispondente alle diverse tipologie di intervento abusivo

S – Importo definitivo della sanzione, determinato dal confronto tra la sanzione teorica calcolata e gli importi minimi tabellari

Tabella A – Riepilogo del profitto parametrico e del valore minimo della sanzione

Tipologia dell'abuso Tabella allegata alla Legge 47/1985	Corrispondenza della tipologia di intervento con quelle individuate dal D.P.R. 380/2001	D.M. 26 settembre 1997	Profitto parametrico (P2) (determinato come 3% valore d'estimo dell'unità immobiliare incrementato per tipologie di intervento dell'aliquota fissata dal Consiglio Provinciale, Art. 3, comma 1, DM 26/9/1997)		Valore minimo della sanzione (M) (determinato per tipologie di intervento sulla base DM 26 settembre 1997 con incremento stabilito dal Consiglio Provinciale per le prime tre tipologie e con incremento secondo l'indice ISTAT del 30% sulle rimanenti tipologie)	Note
			non conformi a norme di tutela paesaggistica	conformi a norme di tutela paesaggistica		
1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici		Art. 2 e 3 del D.M. 26 settembre 1997.	3% + 100%	3% + 75%	D) € 1.440,00 (720+100%) (millequattrocentoquaranta/00)	
2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge	Opere realizzate in assenza o difformità dal Permesso di Costruire ...	Si tratta in generale di interventi non sanabili in quanto hanno determinato la creazione di volumi o superfici utili e quindi in contrasto con l'art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004	3% + 75%	3% + 50%	D1) € 1.080,00 (720+50%) (milleottocenta/00)	1) Nella tipologia di abuso n. 4 della tabella allegata alla legge 47/85 non rientrano gli interventi realizzati in assenza del Permesso di Costruire che non comportano aumento di superfici utili o volumi, tale fattispecie dovrebbe ricadere nelle tipologie 1, 2, 3, e conseguentemente il profitto minimo andrebbe valutato considerando il 3% del valore catastale dell'immobile. Considerato però che, per gli interventi per i quali è possibile procedere all'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, eseguiti in assenza di permesso di costruire possono essere in generale ricondotti alle modifiche morfologiche del territorio, per le quali risulterebbe complicato ricondursi al valore d'estimo dell'unità immobiliare, ed d'altronde potrebbe molto probabilmente a determinare somme inferiori a quelle previste nel punto 4, circostanza che appare iniqua. Per non introdurre dunque inutili e deleterie complicazioni si è ritenuto opportuno far rientrare anche gli interventi realizzati in assenza del Permesso di Costruire che non comportano aumento di superfici utili o volumi nella tipologia 4. 2) Nella categoria c) rientrano dunque gli interventi che l'art. 3 del DPR 380/2001 classifica come interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica. Inoltre devono essere considerati appartenenti alla categoria c) anche le demolizioni senza ricostruzione e gli interventi che hanno comportato la modifica di usi e destinazioni d'uso.
3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori			3% + 50%	3% + 25%	C) € 720,00 (settecentoventi/00)	
4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti di superficie utile o volume assenti; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso	Opere realizzate in difformità del Permesso di Costruire che non comportino aumenti di superficie utile o volume assenti; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso	L. 1.000.000			C) € 720,00 (settecentoventi/00) Per gli interventi non riconducibili alle altre categorie.	
5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa, nelle zone omogenee di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non si tratti di interventi finalizzati allo adeguamento igienico e funzionale	Opere di restauro o risanamento conservativo di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) realizzate senza la D.I.A. (S.C.I.A.) o in difformità da essa ...	L. 750.000			B) € 540,00 (cinquecentoquaranta/00)	1) Rientrano nella categoria b) gli interventi anche puntuali che abbiano comportato una variazione prospettica di un edificio, qualora non siano conseguenza di interventi configurabili come ristrutturazione edilizia in qual caso vanno considerati appartenenti alla categoria c).
6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera c) della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa					B) € 540,00 (cinquecentoquaranta/00) Per gli interventi di restauro o risanamento conservativo come definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001, eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica.	
7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b) del D.P.R. 380/2001, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti in corso d'opera di cui all'art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001 così come definite dall'art. 15 della L. 47/1985	Opere di manutenzione straordinaria come definite dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001 realizzate senza la D.I.A. o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti in corso d'opera di cui all'art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001 così come definite dall'art. 15 della L. 47/1985	L. 500.000			A) € 360,00 (trecentosessanta/00) Per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica che siano classificabili come: • attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001; • straordinaria manutenzione così come definita dall'articolo 3 del DPR 380/2001; • interventi o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (ivi compresa l'esecuzione di interventi con l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica); • gli interventi patrimoniali che le norme tecniche ed i regolamenti comunali non qualificano come nuove costruzioni;	1) La legge 47/85 a cui sono riferite le tabelle del D.M. 26 settembre 1997, riguarda norme relative al controllo dell'attività urbanistica edilizia, conseguentemente l'elenco degli interventi illegittimi, (di cui alla prima colonna) non può riportare quelli che dal punto di vista urbanistico sono classificabili come interventi di edilizia libera, (ad esempio l'ordinaria manutenzione). Per conto tali interventi, dal punto di vista paesaggistico, qualora eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, e nell'ipotesi che vadano ad alterare lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici, comportano un illecito (si pensi ad esempio all'installazione di pannelli fotovoltaici). Pertanto stante la finalità del presente provvedimento e al fine di non ingenerare inutili complicazioni (con l'introduzione di nuove ulteriori categorie di interventi), si è ritenuto opportuno far rientrare nella categoria a) anche gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che siano classificabili ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 come attività di edilizia libera. 2) Appare opportuno non includere nell'elenco delle opere previste nella categoria a) le varianti in corso d'opera, in quanto nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico non possono esistere tali fattispecie. L'art. 15 della L. 47/85 che ha introdotto il concetto di variante in corso d'opera, nel qualificare gli interventi che possono ricadere nella fattispecie, esclude esplicitamente il caso di opere eseguite su immobili vincolati ai sensi della 1497/78 (oggi beni paesaggistici). La circostanza è confermata anche dal comma 3 dell'art. 32 del D.P.R. 380/2001 (Variazioni essenziali) il quale stabilisce che qualsiasi intervento eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, vada quanto meno inquadrate come variazioni essenziali; in altre parole una variante in corso d'opera su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica è comunque da considerare una variazione essenziale. 3) Tra gli interventi di edilizia libera rientrano anche quegli interventi che normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia classificano o comunque fanno rientrare in detta fattispecie come ad esempio: "L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 15 mc" che è considerata, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006, per i fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera. 4) I miglioramenti fondiari di tipo agronomico, ai sensi della L.R. 61/85 sono classificati come interventi di edilizia libera, tuttavia si precisa che qualora la loro esecuzione comportasse l'apporto di materiale inerte, ai sensi della L.R. 44/82 sarebbero assoggettati anche sotto il profilo sanzionatorio alla specifica normativa in materia di Cave. 5) Le variazioni prospettiche anche puntuali non appartengono a questa categoria ma vanno considerati appartenenti alla categoria b). 6) Gli interventi assimilabili a varianti in corso d'opera, qualora comportino alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici comunque non appartengono a questa categoria.

Impiego delle somme riscosse per sanzioni

Oltre a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 24 febbraio 2016, formulo le seguenti disposizioni operative.

Interventi aventi finalità di salvaguardia ovvero interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il responsabile del procedimento raccoglie i dati delle riscossioni dell'anno precedente e censisce i Comuni per i quali si sia raggiunta la somma di euro 5.000,00 eccedente la somma accantonata per interventi di remissioni in pristino.

Unicamente per i suddetti Comuni, il responsabile del procedimento pubblica l'avviso per la presentazione dei progetti di intervento.

Entro il mese di marzo il responsabile del procedimento esamina i progetti presentati e redige una relazione di ammissibilità a sostegno di quanto presentato, nella quale indicare anche l'ammontare delle somme trasferite.

Con riferimento alle sole proposte ritenute ammissibili, entro il mese di giugno dovranno essere assegnati i fondi ai Comuni. Le somme vengono erogate a seguito di idonea rendicontazione, che dia conto del perseguimento delle finalità di valorizzazione dei beni interessati.